



CONTRIBUTO FEDERAZIONE MODA ITALIA-CONFCOMMERCIO

SCHEMA DECRETO SU RESPONSABILITÀ ESTESA DEL PRODUTTORE – ERP PER LA FILIERA DEI PRODOTTI TESSILI DI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, ACCESSORI, PELLETTERIA E TESSILI PER LA CASA

In relazione allo schema di Decreto Regolamentare relativo all'istituzione del regime di Responsabilità Estesa del Produttore (ERP) per il settore tessile, esprimiamo il nostro apprezzamento per il coinvolgimento sia per l'attenzione rivolta principalmente al settore manifatturiero che si estrinseca già dal soggetto responsabile (Produttore) sia per aver considerato i numerosi e importanti impatti del provvedimento anche sul sistema della distribuzione commerciale della moda.

Per questo motivo, Federazione Moda Italia-Confcommercio vuole contribuire fattivamente al processo di sostenibilità ambientale, economica e sociale da considerarsi come chiave di ripresa e sviluppo della moda.

La Moda, infatti, può considerarsi sostenibile solo se stabilisce un'armoniosa relazione con:

- l'ambiente, quando c'è attenzione a materie prime, lavorazioni, logistica, servizi e ciclo di vita del prodotto, attraverso riuso, riciclo e trattamento rifiuto tessile;
- l'economia, quando esiste un congruo rapporto qualità/prezzo;
- le persone, con l'equilibrato rispetto di principi estetici ed etici. Un prodotto di MODA deve essere bello esteticamente e buono eticamente nel rispetto dei lavoratori, della salubrità dei luoghi di lavoro e della salute dei consumatori.

Va da sé che il presente Schema di Decreto Regolamentare deve produrre sicuramente impatti positivi sulle relazioni con l'ambiente, con l'economia e le persone.

Nel ringraziare per l'accoglimento degli aspetti che avevamo avuto modo di segnalare in tema di private label (art. 3, comma 4) e per la vendita online (art. 11, comma 1), si ritiene utile evidenziare alcuni aspetti del provvedimento affinché ci possano essere ricadute positive anche sui soggetti meno strutturati della filiera come i negozi di moda, abbigliamento, calzature, accessori, pelletterie, tessile casa e articoli sportivi.

Va considerato, infatti, che nel settore del Commercio, in Italia, il 96,3% delle imprese ha meno di 9 addetti. Anzi, per essere più aderenti alla realtà, ha una dimensione media di 1,8 addetti (Cfr. Tabella 1). Pertanto, l'impatto negativo di una tale misura sarebbe avvertito da un notevole numero d'impresе del commercio.

Tabella Impresе attive per classe dimensionale di addetti – Anno 2020 (Tot. Ateco vs. Commercio)

Tipo dato	numero impresе attive					numero addetti delle impresе attive (valori medi annui)				
	0-9	0-49	50-249	250 e più	totale	0-9	ott-49	50-249	250 e più	totale
TOTALE ITALIA	4.211.615	187.674	23.831	4.187	4.427.307	7.489.913	3.373.193	2.324.937	3.949.864	17.137.906
% sul totale	95,10%	4,20%	0,50%	0,10%	100,00%					
n addetti medio	1,8	18	97,6	943,4	3,9					
G: commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione auto/moto	1.014.807	35.636	3.124	564	1.054.131	1.876.848	612.414	292.887	589.139	3.371.287
% sul totale	96,30%	3,40%	0,30%	0,10%	100,00%					
n addetti medio	1,8	17,2	93,8	1.044,60	3,2					

Premesso che il contributo ambientale dovrà essere sostenuto dal produttore – come peraltro ben indicato nello schema di Decreto Regolamentare – e non dall'operatore commerciale e né tanto meno dal consumatore, occorre evitare il rischio di aumenti indiscriminati dei prezzi, già peraltro aumentati dai fornitori nelle ultime collezioni mediamente del 15% a causa dell'impatto energetico e dell'inflazione su materie prime e semilavorati.

Occorre quindi tenere in debita considerazione anche **gli effetti prodotti sulle micro e PMI della distribuzione commerciale della Moda interessate dalla raccolta dei prodotti usati o dalle rimanenze di magazzino** dal punto di vista **gestionale, organizzativo e degli spazi commerciali** e della possibile concorrenza con le aziende di maggior dimensione e più strutturate.

Nel considerare che l'**art. 2, comma 2**, specifica alla **lett. r)** il **ruolo attivo** (pur essendo esclusi dall'elenco dei soggetti considerati "attori rilevanti della filiera" di cui all'art. 2, comma 2, lett. q) dei "**distributori presso i punti vendita**", le relative aree di pertinenza o altri luoghi di raggruppamento ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto" tra i "**Punti di raccolta dei rifiuti tessili post-consumo**", che rappresentano "qualunque luogo fisico nel quale possono essere conferiti rifiuti tessili post-consumo ai fini della raccolta" è fondamentale che si pensi ad esempio ai seguenti **COSTI** che impatteranno direttamente **sui negozi di prossimità**:

- **LOCAZIONE SPAZI COMMERCIALI** negozi e magazzini da destinare ai capi usati.
- **GESTIONE DEI RESI USATI** (si pensi all'impatto dei tempi e dei costi del personale impiegato alla raccolta e alla gestione dei capi usati e ai costi di locazione delle superfici destinate al deposito di prodotti usati e sottratte alla vendita).
- **AGGIORNAMENTO GESTIONALI** (hardware e software per leggere etichette di composizione, simboli, QR Code, codici a barre, ecc...).
- **AGGIORNAMENTO REGISTRATORI DI CASSA** anche per l'evidenza alla clientela del contributo ambientale (**ex art. 4, comma 8**).
- **PUBBLICITÀ** (es. contenitori per prodotti usati, vetrofanie, cartelli, pubblicità e azioni di marketing – **ex art. 4, comma 8**).

Per questo chiediamo di prevedere specifiche **azioni di sostegno** per l'adozione di pratiche di innovazione e eco-sostenibilità **nei negozi di moda** e per comunicare al meglio ai consumatori le novità in tema di sostenibilità.

Proponiamo poi, a mero titolo esemplificativo, le seguenti azioni:

- riconoscimento di un **BONUS MODA AL CONSUMATORE** per incentivare la consegna di un prodotto usato nei negozi di

prossimità con superficie di vendita inferiore a 150 o 250 mq. – rispettivamente per i Comuni con meno di 10.000 abitanti e con più di 10.000 abitanti – sia nei casi in cui sia previsto l’obbligo sia in quelli in cui sia prevista la facoltà di ritiro di un prodotto usato a fronte dell’acquisto di un prodotto nuovo, in ragione di uno contro uno (**ex art. 12, comma 1** sul deposito temporaneo prima della raccolta presso i distributori);

- **contributo ai negozi di moda per lo smaltimento delle RIMANENZE DI FINE STAGIONE NEI MAGAZZINI.**

Riteniamo importante che venga data massima attenzione al ruolo delle Associazioni maggiormente rappresentative del commercio a garanzia della trasparenza e del rapporto di fiducia con i consumatori, ma anche per l’invarianza dei prezzi al consumo per gli utenti finali nell’ambito delle prescrizioni previste dall’**art. 4, comma 8** secondo il quale: “I produttori che, al momento della prima immissione sul mercato nazionale di un prodotto tessile, applicano il contributo ambientale sul prezzo di vendita sono tenuti ad indicarlo in modo chiaro e distinto nelle proprie fatture di vendita ai distributori. L’ammontare e l’assolvimento del contributo sono resi noti agli utenti finali attraverso modalità che assicurino la massima trasparenza per i consumatori, definite dal centro di coordinamento CORIT **d’intesa con le associazioni nazionali maggiormente rappresentative dei distributori** e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in materia di passaporto digitale”.

Riteniamo coerente la previsione di un sistema di gestione in forma individuale previa istanza al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (**ex art. 9, comma 1, 3 e 4**) valutando adeguata presenza e rappresentanza anche a questi soggetti nel CORIT.

L’art. 12, comma 2 prevede che il deposito temporaneo prima della raccolta presso i distributori possa avvenire anche nel caso di ritiro a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell’acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della stessa categoria o anche volontariamente da parte dei distributori in ragione di uno contro zero, in accordo con i sistemi di gestione dei produttori.

In questo secondo caso (ritiro gratuito cosiddetto “uno contro zero”, riteniamo anche alla luce di quanto indicato nello stesso art. 12, comma 2 “I distributori consegnano i rifiuti raccolti in base al presente articolo ai sistemi di gestione dei produttori o ai centri di

raccolta comunali o, in alternativa, a operatori autorizzati, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 10" che sia una "forzatura", vista la presenza di più soggetti interessabili, l'accordo con i sistemi di gestione dei produttori.

Proponiamo, quindi, di **modificare l'art. 12, comma 2, eliminando** il periodo "**, in accordo con i sistemi di gestione dei produttori**" nel seguente modo:

"2. Il deposito di cui al comma 1 riguarda i rifiuti provenienti dai nuclei domestici, corrispondenti alle categorie dei prodotti tessili acquistabili presso il punto vendita. Tali rifiuti sono conferiti presso il distributore e ritirati a titolo gratuito, in ragione di uno contro uno, al momento dell'acquisto di un quantitativo equivalente di prodotti tessili della stessa categoria. I distributori possono attivare raccolte volontarie anche in ragione di uno contro zero, ~~in accordo con i sistemi di gestione dei produttori~~. I distributori consegnano i rifiuti raccolti in base al presente articolo ai sistemi di gestione dei produttori o ai centri di raccolta comunali o, in alternativa, a operatori autorizzati, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 10".

In alternativa proponiamo di **modificare l'art. 12, comma 2, sostituendo** alle parole "**, in accordo con i sistemi di gestione dei produttori**" le parole "**, in accordo con i sistemi di gestione dei produttori o con i centri di raccolta comunali o, in alternativa, con gli operatori autorizzati.**" nel seguente modo:

I distributori possono attivare raccolte volontarie anche in ragione di uno contro zero, **in accordo con i sistemi di gestione dei produttori o con i centri di raccolta comunali o, in alternativa, con gli operatori autorizzati**. I distributori consegnano i rifiuti raccolti in base al presente articolo ai sistemi di gestione dei produttori o ai centri di raccolta comunali o, in alternativa, a operatori autorizzati, fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 10".

Infine l'art. 12, comma 1 e 2, prevede la consegna “uno contro uno” da parte dei consumatori presso determinati distributori con superfici di vendita superiori a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e con superfici di vendita superiori a 250 mq nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Questa disposizione appare troppo gravosa per gli esercizi commerciali meno strutturati dal punto di vista gestionale, organizzativo e degli spazi. L'impatto dei costi di locazione delle superfici destinate al deposito di prodotti usati e sottratte alla vendita, soprattutto nei centri delle città. Dalle considerazioni e dalle analisi effettuate, si ritiene che una soluzione che porti all'obbligatorietà delle piccole attività commerciali sotto i 400 mq di superficie di vendita a ritirare prodotti tessili “uno contro uno” produrrà effetti difficilmente sostenibili in particolare per le micro imprese della moda (pari al 96,3% delle imprese del settore).

La **soluzione è mutuabile da quanto previsto dal D.M. 121/2016** (Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - **RAEE** di piccolissime dimensioni). Si ritiene, pertanto, utile prevedere l'obbligatorietà della consegna dei prodotti tessili da parte della clientela presso i punti vendita con superfici commerciali dedicate alla vendita superiori ai 400 mq. Il servizio è facoltativo per i punti vendita con superfici inferiori. In questo modo si permetterà ai negozi *multibrand*, ossatura del nostro tessuto urbano e commerciale, il ritiro gratuito del prodotto usato a fronte di un acquisto nuovo, in ragione di uno contro uno, imponendolo come obbligo alle sole attività più strutturate dal punto di vista organizzativo, spaziale e gestionale.

PROPOSTA DI MODIFICA

Modificare nel modo seguente: “1.Il deposito temporaneo prima della raccolta dei rifiuti tessili può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita e nelle aree di pertinenza, secondo quanto previsto dall'articolo 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006. L'attività di ritiro è obbligatoria per i distributori con superficie di vendita di prodotti tessili pari ad almeno **150 250** metri quadri nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, e pari ad almeno **250 400** metri quadri nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, e facoltativa negli altri casi.